

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO MULTI-FORNITORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
TRAMITE GROSSISTA DI MEDICINALI EXTRA PRONTUARIO REGIONALE,
PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI FARMACEUTICI PER ACQUISTI URGENTI
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONE ABRUZZO. LOTTO
UNICO**

Sommario

Art.1) Oggetto della Gara	4
Art.2) Durata della fornitura, opzioni e importi.....	4
Art.3) Quantitativi	4
Art.4) Conformità dei prodotti.....	5
Art.5) Prezzi.....	5
Art.6) Periodo di prova.....	5
Art.7) Modalità specifiche di ordine e consegna:.....	5
Art.8) Confezionamento	5
Art.9) Consegna.....	5

Art.1) Oggetto della Gara

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di medicinali extra prontuario regionale, parafarmaci e altri prodotti farmaceutici per acquisti urgenti per un importo massimo quadriennale di € 2.360.000,00 IVA esclusa.

La fornitura prevede un lotto unico per acquisto in urgenza di quanto appresso elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Specialità medicinali in confezione al pubblico non presenti nel prontuario terapeutico delle Aziende Sanitarie
- Rottura di stock
- Carenze
- Richieste specifiche derivanti da consulenze specialistiche
- Richieste per pazienti affetti da malattie rare
- Prodotti parafarmaceutici e galenici in confezione al pubblico
- Prodotti dietetici ed integratori
- Alimenti per l'infanzia (primi lattini liquidi e in polvere)

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, ovvero in favore dell'operatore economico che avrà praticato la percentuale di sconto più alta da applicare sul prezzo al pubblico iva esclusa (aggiudicatario), ma verranno accreditati altresì, tutti gli operatori economici concorrenti risultati idonei e che abbiano presentato offerta valida, per le necessità di seguito evidenziate.

Le Aziende Sanitarie emetteranno ordine di fornitura secondo il principio di economicità e dunque all'aggiudicatario e, solo in via eccezionale ovvero in caso di impossibilità dell'aggiudicatario a fornire i prodotti ordinati, potranno rivolgersi ai fornitori accreditati che seguono in graduatoria.

Art.2) Durata della fornitura, opzioni e importi

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo della presente procedura di gara riferito alla sua durata di anni 4 (quattro) e alle opzioni di seguito descritte è stimato in € 3.127.000,00= I.V.A. esclusa, così ripartito:

- a) valore complessivo massimo per la durata quadriennale € 2.360.000,00 I.V.A. esclusa;
- b) opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di mesi 6 (sei) ovvero per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura: € 295.000,00 I.V.A. esclusa;
- c) opzione di estensione ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni, per sopravvenute esigenze e secondo necessità: € 472.000,00 I.V.A. esclusa.
- d) Su tale valore complessivo, comprensivo degli importi di cui alle voci a), b) e c), sarà pertanto quantificato l'importo del contributo da corrispondere all'ANAC, mentre il valore della cauzione provvisoria sarà calcolato sul valore complessivo quadriennale di cui alla voce a).

L'importo massimo d'appalto, riferito alla durata quadriennale del contratto, è dunque pari ad € 2.360.000,00= IVA esclusa, così suddiviso:

1. ASL N. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila: € 600.000,00 iva esclusa
2. ASL N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti: € 800.000,00 iva esclusa
3. ASL N. 3 Pescara: € 400.000,00 iva esclusa
4. ASL N. 4 Teramo: € 560.000,00 iva esclusa

Art.3) Quantitativi

I quantitativi si riferiscono al fabbisogno del periodo quadriennale del contratto. Il fabbisogno indicato nella documentazione di gara per ciascuna Azienda Sanitaria deve intendersi come puramente indicativo e non impegnativo, trattandosi di acquisti effettuati estemporaneamente e con carattere di urgenza sulla base di prescrizioni specialistiche a pazienti territoriali affetti da patologie croniche e Malattie Rare, a pazienti adulti critici in regime di ricovero, a pazienti neonatali/pediatrici in regime di ricovero, etc....

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Art.4) Conformità dei prodotti

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio in Italia.

In particolare, i prodotti offerti devono essere conformi a tutte le disposizioni di legge attuali e a quelle che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Il confezionamento e l'etichettatura dei medicinali devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno così come definiti dalla norma.

La temperatura di conservazione, stabilita dal Ministero della Salute, deve essere rigorosamente rispettata e documentata in ogni fase del trasporto e dello stoccaggio.

Art.5) Prezzi

I prezzi s'intendono comprensivi di imballo, trasporto, scarico a terra e consegna presso i Magazzini delle Farmacie delle Aziende Sanitarie richiedenti comunicati alla ditta al momento della richiesta del prodotto, e di ogni altra spesa accessoria IVA esclusa.

Art.6) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi a far data dall'inizio effettivo della fornitura.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei prodotti fino a quel momento ordinati.

Art.7) Modalità specifiche di ordine e consegna:

7.1) Effettuazione degli ordini:

- gli ordini saranno effettuati da parte delle Aziende Sanitarie contraenti secondo normative vigenti.

7.2) Piattaforma per consultazione on line:

- il fornitore dovrà mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie contraenti una piattaforma per consultazione online della verifica della disponibilità dei prodotti mediante nome commerciale, principio attivo, codice ministeriale EAN e codice ref. fornitore.

7.3) Tempistiche ordini e consegne:

- effettuazione ordini entro le ore 18:00 tutti i giorni dal lunedì al sabato:
 - la consegna dovrà avvenire entro le ore 10:00 del giorno successive feriale all'ordine, dal lunedì al sabato.

Art.8) Confezionamento

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione dei medicinali devono essere chiaramente leggibili come pure la data di preparazione e di scadenza anche sull'imballaggio esterno.

Le modalità di confezionamento dei prodotti devono essere tali da renderli immediatamente e perfettamente distinguibili tra loro, sia sui recipienti o confezionamenti primari che sulle unità di confezionamento.

Art.9) Consegna

I prodotti oggetto della presente gara dovranno essere consegnati presso i magazzini di riferimento, di seguito elencati:

• Asl n. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila

1. Farmacia Interna Ospedale Regionale San Salvatore – Via Lorenzo Natali, 1 – 67100 L'Aquila
2. Farmacia Interna Ospedale SS Filippo e Nicola – Via Giuseppe Di Vittorio – Località 3 Conche – 67051 Avezzano

3. Farmacia Interna Ospedale Civile – Via Sangrina – 67031 Castel di Sangro
4. Farmacia Interna Ospedale SS Annunziata – Viale Mazzini, 100 – 67039 Sulmona

• **Asl n. 2 Lanciano – Vasto – Chieti**

1. Farmacia Interna Ospedale Renzetti di Lanciano – Via del Mare, 1 – 66034 Lanciano (CH)
2. Farmacia Interna Ospedale San Camillo di Atessa – Contrada Ianico snc – 66041 Atessa (CH)
3. Farmacia Interna Ospedale San Pio di Vasto – Via San Camillo De Lellis, 1 – 66054 Vasto (CH)
4. Farmacia Policlinico SS Annunziata di Chieti – Via Vestini snc – 66100 Chieti
5. Farmacia Interna Ospedale G. Bernabeo di Ortona – Contrada Santa Liberata snc – 66026 Ortona (CH)

• **Asl n. 3 Pescara**

1. Magazzino Presidi medici e Farmaci (Ex- ufficio cartelle cliniche) Ospedale Santo Spirito di Pescara – Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara
2. Magazzino Distribuzione Esterna (Ex- Pediatria) Ospedale Santo Spirito di Pescara – Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara
3. Magazzino Farmacia Ospedaliera Ospedale SS. Trinità Popoli – Via E. Berlinguer, 118 – 65026 Popoli (PE)
4. Magazzino Farmaceutico Penne Ospedale San Massimo di Penne – Via Btg. Alpini – 65017 Penne (PE)

• **Asl n. 4 Teramo**

1. Farmacia Interna Ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo – Contrada Villa Mosca P.zza Italia, Lotto n. 2 – 64100 Teramo
2. Farmacia Interna Ospedale San Liberatore di Atri – Viale del Risorgimento – 64032 Atri (TE)
3. Farmacia Interna Ospedale Maria SS dello Splendore di Giulianova – Viale Gramsci, Padiglione Ovest – 64021 Giulianova (TE)
4. Farmacia Interna Ospedale Val Vibrata di Sant'Omero – Via alla Salara snc – 64027 Sant'Omero (TE)

In considerazione del carattere assistenziale della fornitura:

- a) il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del contratto anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale dipendente, promuovendo ogni utile iniziativa atta ad evitare l'interruzione e/o il ritardo della fornitura;
- b) il Fornitore è tenuto a consegnare qualsiasi quantitativo ordinato (anche se si tratta di quantitativi minimi) nei tempi e nei modi descritti senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Art.9) Indisponibilità del prodotto

In caso di estemporanea mancata disponibilità del prodotto ordinato (non visualizzabile al momento della consultazione su piattaforma elettronica), il Fornitore è tenuto ad avvisare telefonicamente l'AUSL richiedente e a segnalare la mancata disponibilità sul ddt di consegna dell'ordine.

Art.10) Controlli quali-quantitativi

Il controllo quali/quantitativo della fornitura viene effettuato presso i punti di ricevimento merce indicati negli ordini di fornitura. La firma sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce attesta unicamente la corrispondenza del numero dei colli ricevuti. La quantità e qualità effettiva della merce verrà successivamente accertata presso il magazzino di ricevimento e tale perizia deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

L' Azienda sanitaria si riserva di effettuare controlli sul prodotto ritirato anche in un momento successivo a quello della consegna, ovvero al momento dell'utilizzo del prodotto.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti di quanto consegnato, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo dei prodotti.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, la merce sarà respinta al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia competente e comunque non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi previ accordi con il citato Servizio.

All'atto della consegna i prodotti devono avere 2/3 di validità residua.

Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente alle Aziende ogni provvedimento di sequestro o di sospensione dell'utilizzo/commercializzazione del prodotto o di suoi lotti di produzione disposto dalle Autorità Competente (AIFA e Ministero della salute) e a provvedere al ritiro del prodotto stesso.

Art.11) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art.12) Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati tutto quanto previsto dagli atti di gara, dalle disposizioni vigenti presso ciascuna Azienda Sanitaria contraente, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antiinfortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile. Dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore, dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Art.13) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della adempimento contributiva e retributiva.

Art. 14) Fatturazione e pagamenti

La fatturazione, distinta per ciascuna Azienda Sanitaria contraente, dovrà avvenire, con modalità elettronica ai sensi della normativa vigente, con esplicito riferimento al numero di ordine NSO ed alla bolla di consegna e con

indicazione del magazzino presso il quale la merce è stata consegnata.

La fatturazione dovrà essere mensile e dovrà essere effettuata distintamente per magazzino ordinante.

Nelle fatture dovrà essere evidenziata la percentuale di sconto offerta, eventualmente distinta tra confezione al pubblico e confezione ospedaliera.

La fatturazione avverrà al completamento della fornitura. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 giorni dalla data di regolare accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC).

Le Aziende Sanitarie possono sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Rispetto agli ordini ricevuti le consegne andranno assicurate senza imporre limiti minimi di fatturazione.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel presente documento.

Art. 15) Inadempimenti e penalità

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), in caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali precisati negli atti di gara le Aziende Sanitarie contraenti i potranno provvedere al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Le Aziende Sanitarie respingeranno la merce che dovesse risultare non conforme; la merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente, in difetto di ciò le ASL si riterranno autorizzate a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese.

Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. In particolare, potrà essere incamerato il deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria risolvere il contratto attuativo dopo due contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornitura. In ogni caso l'Azienda Sanitaria provvederà alla rescissione del contratto qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore del contratto.

In caso di eventuali ritardi nelle consegne, rispetto ai termini ed alle modalità prestabilite, potrà essere applicata una penale potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione a mezzo di raccomandata a.r.

Art.16) Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a. avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e. in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- f. in caso di subappalto non autorizzato dalle Azienda USL;
- g. qualora la Stazione Appaltante notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- i. in caso di inosservanza della normativa nazionale e degli indirizzi regionali e locali in tema di informazione e pubblicità dei farmaci regolarmente comunicati.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Art.17) Referenti della fornitura

Per tutta la durata della Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico e e-mail, un Responsabile del Contratto Attuativo, con incarico di essere il referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente per quanto di rispettiva competenza.

Il suddetto Responsabile avrà dunque la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare la reperibilità telefonica.

Art.17) Ripartizione competenze tra Il Soggetto Aggregatore e ASL Contraenti

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza del Soggetto Aggregatore, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- gestione delle cauzioni provvisorie;
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- stipula dell'Accordo Quadro (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle ASL Contraenti);
- istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi anche in accordo a quanto stabilito dalla normativa vigente.

È invece di competenza della ASL Contraente il seguente elenco di attività:

- emissione ordini di fornitura e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dell'eventuale subappalto e del contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara e conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura con particolare ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- stipula del Contratto Attuativo;
- monitoraggio della fornitura, e ove richiesto, con comunicazione delle valutazioni al Soggetto Aggregatore e al Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo;
- supporto al Soggetto Aggregatore nell'istruttoria per un'eventuale revisione dei prezzi di cui al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art.19) Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Il Fornitore, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata;
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.20) Tracciabilità dei flussi finanziari

Si rimanda a quanto definito nello schema di Accordo Quadro.

Art.21) Controversie e Foro competente

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e A.R.I.C. è competente, in via esclusiva, il Foro di L'Aquila.

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, è competente in via esclusiva il Foro di Pescara, Teramo, L'Aquila o Chieti in ragione della competenza territoriale relativa alla Azienda Sanitaria ordinante.

Art.22) Rinvio

Per quanto non previsto nel presente documento valgono le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.